

Ma in effetti la Cit non aveva cessato la sua attività, che anzi, dopo una parentesi di crisi, risorgeva con una nuova e più vasta organizzazione e reclamava dall'Istituto la seconda quota di L. 40.000 per il 1939, oltre le quote successive del 1938, adducendo che la convenzione non era stata disdetta. Per questo punto la pratica fu inoltrata per le vie legali.

In Tribunale la causa non si concluse completamente a favore dell'Istituto, che fu condannato al pagamento di metà della somma richiesta dalla Cit, nonché delle spese di giudizio. Ora la causa è in appello, ma non sembra probabile che la sentenza del Tribunale possa essere annullata, perché mentre sta di fatto che una formale disdetta alla Cit non fu mai notificata, d'altra parte in giudizio non potrebbe avere alcun valore, nei confronti della Cit, l'esplicita affermazione dell'Enit circa la liquidazione della concorrente Compagnia.

Ma tale affermazione, fatta in forma ufficiale, con l'aggiunta che gli Uffici di Viaggio e Turismo, sarebbero passati all'Enit, fino invece aver valore nei rapporti fra quest'ultimo ente e l'Istituto, ed è perciò che il canone an-